

REGOLAMENTO NAZIONALE

ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE UNIVERSITARIA CATTOLICA ITALIANA

Art.1 – Partecipazione alla F.U.C.I.

1. Gli aderenti ai gruppi della F.U.C.I., ai sensi dell'art.4 dello Statuto, sono corresponsabili della vita e delle attività del gruppo cui aderiscono e della Federazione ai suoi vari livelli, secondo i diritti e i doveri stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento del gruppo, dal Regolamento Regionale, dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale attuativo della F.U.C.I.
2. L'adesione ad un gruppo della F.U.C.I. viene registrata dalla Presidenza del gruppo, che redige annualmente un elenco dei propri aderenti; tale elenco viene comunicato alla Presidenza Nazionale.

Art.2 – I gruppi della F.U.C.I.

1. Viene riconosciuto come gruppo della F.U.C.I. quel gruppo di studenti universitari che, essendosi costituito come gruppo in formazione ed avendo seguito un cammino di preparazione e di approfondimento della conoscenza della Federazione della durata non inferiore a un anno:
 - a) abbia dichiarato di accettare lo Statuto della Federazione (art.7 comma 1 dello Statuto);
 - b) si sia inserito nel cammino pastorale e partecipi alla vita della propria Chiesa particolare;
 - c) abbia instaurato dei legami proficui con il territorio e con le Università di riferimento;
 - d) sia costituito da almeno cinque membri e offra garanzie di continuità nell'attività e di ricambio dei membri del gruppo
 - e) aderisce alla proposta formativa della Fuci di cui all'art. 2bis e si impegna a raggiungerne gli obiettivi.
2. Il riconoscimento dei gruppi che aspirano ad aderire alla Federazione e il disconoscimento avvengono secondo le modalità espresse nell'art.7 dello Statuto.
3. La Presidenza Nazionale annualmente redige un elenco dei gruppi della Federazione e ne dà comunicazione al Consiglio Centrale e all'Assemblea Federale.
4. I Presidenti dei gruppi della F.U.C.I. e i Presidenti diocesani redigono annualmente una relazione sulle attività svolte dal gruppo ed un programma delle iniziative progettate e dei temi scelti per il cammino di riflessione, da consegnare agli Incaricati Regionali e al Segretario Nazionale.
5. La vita del gruppo della F.U.C.I. può essere disciplinata da uno Statuto del gruppo, ai sensi dell'art.19 dello Statuto, o da un Regolamento del gruppo conforme allo Statuto e al Regolamento Nazionale attuativo della Federazione.

Art. 2bis La Proposta formativa

1. La Proposta formativa della Fuci è il complesso di finalità, strumenti e azioni formative che la Federazione elabora per un tempo predeterminato dopo aver analizzato il contesto



ambientale, relazionale e temporale, averne colto le sfide e studiato le strategie per affrontarle attivamente.

2. Competenti a discutere la materia della Proposta formativa della Fuci - e in particolare modo finalità e strumenti - sono gli Stati generali della Federazione e i loro organi interni di cui all'art.4bis. Tuttavia, qualsiasi deliberazione definitiva in merito operata dagli Stati generali deve essere posta a ratifica dell'Assemblea federale.
3. La finestra temporale di vigenza della proposta formativa viene prevista al fine di avere la possibilità di verificare il raggiungimento delle finalità prefissate o fissarne altre. La finestra temporale di vigenza viene deliberata dall'Assemblea federale su proposta degli Stati generali. La stessa va computata dopo una attenta valutazione dei tempi necessari e opportuni per raggiungere le finalità prefissate.
4. Gli strumenti della Proposta formativa della Fuci - coerenti alle finalità da raggiungere - vengono elaborati dalla Commissione nazionale d'implementazione della Proposta formativa costituita dal Consiglio centrale che nomina quali componenti da 5 a 7 membri preferibilmente tre Rappresentanti dell'Assemblea federale, due Incaricati regionali e due componenti della Presidenza nazionale. Spetta alla stessa Commissione la promozione e la verifica dell'adesione dei gruppi alla Proposta. Gli strumenti elaborati devono essere sottoposti a discussione ed eventuale modifica degli Stati generali e quindi a ratifica dell'Assemblea federale. Alla Commissione possono aggiungersi degli Incaricati nazionali o dei consulenti all'uopo nominati. In caso di decadenza dei componenti il Consiglio centrale deve procedere senza ritardo alla sostituzione.
5. L'elaborazione e l'attuazione delle azioni formative scaturenti dall'adesione alla Proposta è competenza esclusiva dei gruppi.
6. La verifica del raggiungimento delle finalità formative è affidata ad un percorso normato dall'art. 4bis co. 5.

Art.3 – L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale si riunisce almeno ogni tre mesi. Ogni seduta dell'Assemblea Regionale è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto (art.17 comma 1 dello Statuto) ed è presieduta, a turno, da uno dei due Incaricati Regionali.
2. L'Assemblea Regionale viene convocata dagli Incaricati Regionali con comunicazione scritta circa l'Ordine del Giorno e, in allegato, i relativi fogli di lavoro.
3. L'Assemblea Regionale deve provvedere, ai sensi dell'art.6 comma 4 dello Statuto, all'elezione con scrutinio segreto degli Incaricati Regionali tra gli aderenti ai gruppi della F.U.C.I. della regione ecclesiastica.
4. Gli Incaricati Regionali annualmente redigono una relazione sulle attività svolte dai gruppi e dall'Assemblea Regionale, e un programma delle iniziative progettate e dei temi scelti per il cammino di riflessione dell'Assemblea Regionale, da consegnare al Segretario Nazionale e da presentare al Consiglio Centrale.
5. Gli Incaricati Regionali raccolgono e custodiscono le relazioni ed i programmi delle attività dei gruppi della regione.

6. L'Assemblea Regionale, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinata, ai sensi dell'art.6 comma 2 dello Statuto, dal Regolamento Regionale conforme allo Statuto e al Regolamento Nazionale attuativo della Federazione.

Art.4 – Assemblea Federale

1. L'Assemblea Federale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro i primi sei mesi ed in via straordinaria ogni qual volta si renda necessaria, secondo le modalità espresse nell'art.9 dello Statuto.
2. La convocazione straordinaria deve essere richiesta, a pena di inammissibilità, da almeno i 2/3 dei membri del Consiglio Centrale o da almeno 1/3 dei membri di diritto dell'Assemblea Federale. Tra la richiesta, che deve essere fatta pervenire al Segretario del Consiglio Centrale, e la data dell'Assemblea Federale così convocata non devono decorrere più di novanta giorni.
3. L'Assemblea Federale viene convocata dal Consiglio Centrale, ai sensi dell'art.9 comma 2 dello Statuto, con comunicazione scritta e, in allegato, i relativi fogli di lavoro, inviati almeno trenta giorni prima della data fissata. La convocazione, redatta dal Segretario del Consiglio Centrale previa delibera del Consiglio Centrale, deve indicare:
 - a) data e luogo previsti per la riunione;
 - b) l'ordine del giorno;
 - c) modalità e termini per la presentazione delle mozioni di indirizzo e degli emendamenti alle mozioni;
 - d) modalità e termini per la presentazione delle candidature a rappresentante dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale (art.9 comma 6 dello Statuto);
 - e) la composizione della Commissione per la Verifica dei Poteri;
 - f) ogni altra informazione utile al corretto svolgimento dei lavori dell'Assemblea Federale.
4. Al fine di un regolare svolgimento dell'Assemblea viene costituita la Commissione per la Verifica dei Poteri. Essa è composta dal Segretario Nazionale, il quale presiede la Commissione, dal Segretario del Consiglio Centrale o, qualora questo risultasse assente o candidato, da altro componente indicato dal Consiglio centrale tra i suoi membri, e da tre membri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Centrale. In caso di assenza del Segretario Nazionale il Consiglio Centrale elegge a scrutinio segreto un altro membro della Presidenza Nazionale che presiederà la Commissione. I suoi componenti non devono risultare tra i candidati alle funzioni che l'Assemblea federale è chiamata a rinnovare nella sua Convocazione.
5. La Commissione per la verifica dei poteri si costituisce e delibera secondo le modalità espresse nell'art.17 comma 1 e 2 dello Statuto.
6. I compiti della Commissione per la Verifica dei Poteri sono:
 - a) presiedere, nella persona del suo presidente, l'Assemblea Federale fino all'insediamento dei due presidenti;
 - b) constatare la regolare costituzione dell'Assemblea Federale;
 - c) vidimare le tessere per il voto e rilasciarle agli aventi diritto;



- d) verificare la regolarità delle votazioni, attendendo al conteggio dei voti e controllando il numero degli aventi diritto al voto presenti;
 - e) prendere atto delle uscite, ricevendo in custodia la tessera di voto prima dell'abbandono dell'aula, e delle conseguenti variazioni del numero degli aventi diritto al voto presenti;
 - f) ricevere e numerare le mozioni di indirizzo progressivamente secondo l'ordine di consegna, e disporre la pubblicazione mediante affissione in luoghi conosciuti e accessibili ai partecipanti;
 - g) ricevere le candidature a rappresentante dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale, curarne le operazioni di voto e lo spoglio delle schede.
7. I Presidenti di gruppo possono delegare il proprio voto ad un aderente al proprio gruppo (art.9 comma 5 dello Statuto). La delega, personale ed irrevocabile, deve essere presentata in forma scritta, a pena di nullità, alla Commissione per la Verifica dei Poteri che, accertatane la regolarità, ammette il delegato ai lavori dell'Assemblea Federale rilasciando la tessera di voto (comma 6 del presente articolo).
8. L'Assemblea Federale è di regola presieduta dai Presidenti Nazionali (art.9 comma 2 dello Statuto), di cui uno con diritto di voto, decisivo in caso di parità nelle votazioni. Qualora i Presidenti Nazionali rinuncino a presiedere, la Commissione per la Verifica dei Poteri può proporre altri due presidenti che vengono eletti con voto palese dall'Assemblea Federale dopo una presentazione da parte della Commissione per la Verifica dei Poteri.
9. I presidenti dell'Assemblea Federale, una volta insediati:
- a) nominano due segretari perché redigano il verbale dell'Assemblea Federale;
 - b) regolano l'andamento dei lavori assembleari;
 - c) concedono e revocano la parola ai fini dell'ordinato svolgimento dell'Assemblea Federale;
 - d) mettono ai voti le mozioni e ne proclamano l'esito;
 - e) fissano altresì durata e numero massimo di interventi nel corso della discussione, di norma non superiore a due a favore e due contrari e alternati.
10. Le mozioni di indirizzo propongono gli impegni di azione e di riflessione di tutta la Federazione per l'anno successivo. Le mozioni di indirizzo e i relativi emendamenti che si desiderano sottoporre all'Assemblea Federale devono essere consegnati alla Commissione per la Verifica dei Poteri in forma scritta, secondo le modalità e i tempi previsti dalla convocazione dell'Assemblea Federale (comma 3 del presente articolo), e vanno illustrate all'Assemblea Federale dal primo sottoscrittore. Le mozioni di indirizzo devono essere sottoscritte, in ogni caso, da almeno quindici membri aventi diritto al voto appartenenti ad almeno tre diverse regioni.
11. Ogni singolo membro dell'Assemblea Federale ha la facoltà di presentare mozioni d'ordine con le quali possono essere fatte richieste relative alle procedure di svolgimento dei lavori assembleari. La presentazione di una mozione d'ordine interrompe i lavori ed esclude la possibilità che ne venga presentata un'altra contemporaneamente. I Presidenti della Assemblea Federale sottopongono la mozione d'ordine all'approvazione della Assemblea stessa che decide con maggioranza semplice, salvo i casi in cui decidano di darle immediata esecuzione o la respingano immediatamente avendone valutata l'opportunità. Ogni

membro dell'Assemblea Federale ha comunque la facoltà di richiedere che si metta ai voti la mozione d'ordine presentata.

Art. 4bis Gli Stati generali della Fuci

1. Gli Stati generali della Fuci sono un'assemblea speciale competente a discutere la materia della Proposta formativa della Fuci. La specialità dell'Assemblea risiede nella maggiore rappresentatività democratica degli aventi diritto al voto in assemblea, nei suoi organi peculiari e autonomi nonché nella competenza esclusiva in materia della Proposta formativa della Fuci.
2. Le deliberazioni definitive degli Stati generali devono essere ratificate dall'Assemblea federale.
3. Gli Stati generali della Fuci sono convocati in via ordinaria almeno diciotto mesi prima. La convocazione - a firma congiunta del Segretario nazionale e del Segretario del Consiglio centrale - avviene su mandato della Presidenza nazionale e del Consiglio centrale.

La platea degli aventi diritto al voto si costituisce con:

- Ufficio di presidenza: 1 avente diritto al voto
- Gruppi con 5 o meno aderenti: 1 avente diritto al voto
- Gruppi con 10 o meno aderenti: 2 aventi diritto al voto
- Gruppi con più di 10 e meno di 20 aderenti: 3 aventi diritto al voto
- Gruppi con 20 o più aderenti: 4 aventi diritto al voto

I gruppi - che individuano la procedura più consona all'individuazione dei rappresentanti - comunicano all'Ufficio di presidenza di cui al co. 7 i nominativi almeno un mese prima della data di convocazione.

4. Gli Stati generali della Fuci sono convocati in via straordinaria almeno sei mesi prima. La convocazione - a firma congiunta del Segretario nazionale e del Segretario del Consiglio centrale - avviene su mandato della Presidenza nazionale e del Consiglio centrale. La platea degli aventi diritto al voto - in caso di convocazione straordinaria - coincide con la platea degli aventi diritto al voto dell'Assemblea federale. Gli Stati generali convocati in via straordinaria possono deliberare definitivamente solamente modifiche parziali al testo della Proposta formativa da sottoporre a ratifica dell'Assemblea federale.
5. I lavori degli Stati generali sono ordinati in lavori di plenaria e lavori di commissione secondo il regolamento di volta in volta redatto.
6. Il quorum costitutivo della plenaria - funzionale anche ai lavori delle commissioni - si raggiunge, in prima convocazione, con presenti i due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, con presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. La seconda convocazione è - sempre - un'ora dopo la prima.
2. Le deliberazioni delle commissioni avvengono sempre a maggioranza semplice. Le deliberazioni della plenaria avvengono a maggioranza semplice salvo quelle definitive - previamente comunicate dall'Ufficio di presidenza - che avvengono con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Nel computo della totalità non devono essere considerati gli astenuti. (Esempio. 100 votanti. Deliberazione approvata con almeno 67 voti favorevoli in caso di nessun astenuto. Se si astengono 20 votanti si



dovranno considerare i due terzi di 80. Ovvero la deliberazione è approvata con 53 voti favorevoli).

3. In seguito alla convocazione, la Commissione nazionale d'implementazione della Proposta formativa - di cui all'art. 2bis co. 4 - si converte in ufficio di Presidenza degli Stati generali. L'Ufficio di presidenza programma in autonomia il percorso di preparazione e - se necessario - nomina il Coordinamento centrale per gli Stati generali e le relative commissioni che lo compongono al fine di essere coadiuvato nel percorso di scrittura, verifica o modifica della Proposta formativa.
4. L'Ufficio di presidenza deve elaborare il programma e il regolamento assembleare degli Stati generali e inviarlo ai gruppi almeno un mese prima dalla data di convocazione. Se i gruppi fanno pervenire all'Ufficio di presidenza modifiche al regolamento entro due settimane prima dalla data di convocazione, l'Ufficio di presidenza dovrà porre le modifiche e l'intero regolamento al voto della plenaria degli Stati generali subito dopo aver verificato il quorum costitutivo.
5. Nell'Ufficio di presidenza è cooptato il presidente degli Stati generali indicato dall'Ufficio di presidenza - d'intesa con la Presidenza nazionale e il Consiglio centrale - tra coloro che hanno terminato la loro esperienza in Federazione e che - preferibilmente - hanno ricoperto cariche di servizio in Presidenza nazionale o in Consiglio centrale. Il presidente degli Stati generali presiede la plenaria e garantisce il rispetto di queste norme regolamentari nonché del regolamento degli Stati generali all'uopo elaborato.

Art.5 – I rappresentanti dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale

1. L'Assemblea Federale deve provvedere, ai sensi dell'art.9 comma 6 dello Statuto, all'elezione, tra i membri dei gruppi aderenti alla F.U.C.I., dei propri rappresentanti in Consiglio Centrale.
2. La presentazione dei singoli candidati a rappresentare l'Assemblea Federale in Consiglio Centrale deve avvenire per iscritto, secondo le modalità e i tempi previsti dalla convocazione dell'Assemblea Federale (art.4 comma 3 del presente Regolamento Nazionale attuativo), con la sottoscrizione di almeno dieci aventi diritto al voto rappresentanti almeno tre regioni. Il candidato deve, a pena di nullità, sottoscrivere la propria candidatura. Ciascun membro dell'Assemblea Federale avente diritto al voto può sottoscrivere al massimo tre candidature.
3. Le elezioni avvengono con scrutinio segreto. Nel caso di parità tra più candidati verrà eletto colui che risulta aderente da più tempo e nel caso di ulteriore parità colui che risulti più anziano per età.
4. Al momento dell'elezione si richiede la presenza del candidato, salvo i casi in cui per giustificati motivi non possa partecipare all'Assemblea Federale.
5. I rappresentanti dell'Assemblea Federale sono membri di diritto del Consiglio Centrale, ai sensi dell'art.10 comma 1 dello Statuto. L'assenza per tre volte consecutive dalle sedute del Consiglio Centrale fa decadere dalla carica di rappresentante dell'Assemblea Federale; lo stesso accade per dimissioni o impedimenti ad assolvere il mandato. Il Consiglio Centrale constatata l'avvenuta decadenza, delibera la sostituzione con il primo dei non eletti; la delibera ha esecuzione immediata.

6. I rappresentanti dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale hanno un mandato annuale. L'assolvimento dell'intero mandato non esclude la possibilità di una successiva ricandidatura.

Art.6 – Il Consiglio Centrale

1. Il Consiglio Centrale si riunisce almeno ogni tre mesi ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei membri. Ogni seduta del Consiglio Centrale è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto (art.17 comma 1 dello Statuto) ed è presieduta, a turno, da uno dei due Presidenti Nazionali (art.10 comma 2 dello Statuto).
2. Il Consiglio Centrale viene convocato dal Segretario del Consiglio Centrale, ai sensi dell'art.10 comma 2 dello Statuto, con comunicazione scritta circa l'ordine del giorno ed, in allegato, i relativi fogli di lavoro. Il Segretario del Consiglio Centrale provvede alla composizione dell'ordine del giorno su indicazione della Presidenza Nazionale ed ha il potere di inserirvi argomenti proposti dai membri del Consiglio Centrale fino a 20 giorni prima della data della seduta del Consiglio
3. All'inizio di ogni seduta il Segretario del Consiglio Centrale verifica la regolare costituzione. Gli Incaricati Regionali, con comunicazione scritta al Segretario, possono delegare a partecipare ai lavori del Consiglio Centrale altre persone purché siano aderenti ad un gruppo della F.U.C.I. della regione di loro competenza. Il Consiglio Centrale può deliberare di ammettere alle sessioni di lavoro, con diritto di parola ma non di voto, persone che non ne siano membri di diritto.
4. Ogni semestre il Consiglio Centrale esamina la situazione federativa, lo stato dei gruppi e delle regioni; valuta l'attività della Presidenza Nazionale che, all'inizio di ogni seduta, presenta una relazione sull'attività svolta.
5. Il Consiglio Centrale elegge, su proposta della Presidenza Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei conti, che hanno un mandato triennale.
6. Le deliberazioni del Consiglio Centrale sono prese secondo le modalità espresse nell'art.17 comma 2 dello Statuto. Gli Incaricati Regionali rappresentanti di ogni Regione Ecclesiastica hanno diritto ad un unico voto.
7. Le elezioni riguardanti persone avvengono con scrutinio segreto.

Art.7– Il Segretario del Consiglio Centrale

1. Nella prima seduta dopo l'Assemblea Federale, il Consiglio Centrale deve provvedere all'elezione del Segretario del Consiglio Centrale, ai sensi dell'art.10 comma 3 dello Statuto. L'elezione avviene a maggioranza della metà più uno dei presenti votanti.
2. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza richiesta dopo due votazioni, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel secondo turno. Il Consiglio Centrale può decidere il rinvio della decisione dopo tre ballottaggi senza esito.
3. I compiti del Segretario del Consiglio Centrale sono:
 - a) rappresentare il Consiglio Centrale all'interno della Federazione;
 - b) coordinare le attività del Consiglio Centrale;
 - c) curare i rapporti tra il Consiglio Centrale e la Presidenza Nazionale;



- d) curare la regolare convocazione del Consiglio Centrale e la redazione dei verbali delle sedute;
 - e) accertare la composizione del Consiglio Centrale, prendendo nota del ricambio dei Consiglieri e delle deleghe rilasciate;
 - f) curare che le sedute del Consiglio Centrale si svolgano secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale attuativo della F.U.C.I.;
 - g) comunicare, attraverso i più efficaci mezzi a disposizione, le deliberazioni prese dal Consiglio Centrale nel corso dell'ultima seduta.
4. In caso di vacanza del Segretario, il Consiglio Centrale nomina un verbalizzatore temporaneo per la durata del Consiglio. Gli altri atti inerenti alla funzione del Segretario del Consiglio Centrale vengono svolti dai Presidenti Nazionali.

Art.8 – Le Commissioni Nazionali

1. Il Consiglio Centrale dà vita, ogni anno, alle Commissioni Nazionali di studio in relazione alle esigenze emerse in Assemblea Federale. Le Commissioni Nazionali di studio sono formate da almeno un rappresentante dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale e da almeno un membro della Presidenza Nazionale; nelle loro attività promuovono e favoriscono il coinvolgimento di altri aderenti ai gruppi della Federazione.
2. Le Commissioni Nazionali di studio predispongono e offrono all'attenzione della Federazione argomenti e materiali di riflessione, approfondimento e dibattito sugli ambiti di impegno della F.U.C.I. cercando di avere una funzione di raccordo e di incentivo per l'attività dei gruppi.
3. Le Commissioni Nazionali di studio presentano al Consiglio Centrale, nella prima seduta dopo la loro formazione, un progetto di lavoro che deve essere approvato, e una relazione conclusiva delle attività svolte.
4. Il Consiglio Centrale dà vita ogni anno alla Commissione Nazionale per gli strumenti telematici, di cui possono far parte anche aderenti ai gruppi della F.U.C.I. che non siano membri del Consiglio Centrale.

Art.9 – La Presidenza Nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta da: Presidente nazionale maschile, Presidente nazionale femminile, Vicepresidente nazionale femminile, Vicepresidente nazionale maschile, Segretario nazionale, Condirettore di ricerca, Tesoriere nazionale. La Presidenza nazionale è composta altresì dall'Assistente nazionale a norma dello Statuto
2. Il Consiglio Centrale deve provvedere, ai sensi dell'art.10 comma 3 dello Statuto, all'elezione dei membri della Presidenza Nazionale. Le candidature ai ruoli della Presidenza Nazionale devono pervenire al Segretario Nazionale entro un termine prefissato dal Consiglio Centrale e devono essere sottoscritte da almeno un membro del Consiglio Centrale. Ciascun membro del Consiglio Centrale non può sottoscrivere più candidature per la stessa carica. Le candidature vengono presentate al Consiglio Centrale nella prima seduta successiva al termine stabilito dal Consiglio; quindi si procede all'elezione. In ogni caso la presentazione delle candidature e la votazione devono avvenire in due giorni diversi. Al momento dell'elezione si richiede la presenza del candidato, salvo i casi in cui per

giustificati motivi non possa partecipare al Consiglio Centrale. L'elezione avviene a maggioranza della metà più uno dei presenti votanti.

3. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza richiesta, dopo due votazioni si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nel secondo turno. Il Consiglio Centrale può decidere il rinvio della decisione dopo tre ballottaggi senza esito.
4. La Presidenza Nazionale opera collegialmente e, nello stesso tempo, distribuisce opportunamente le competenze ripartendo equamente il peso dei compiti.
5. Le delibere della Presidenza Nazionale sono prese secondo le modalità espresse nell'art.17 comma 2 dello Statuto.
6. La Presidenza Nazionale redige delle memorie sulle attività di rappresentanza interna ed esterna alla Federazione, nonché di ogni altra attività di cui sia opportuno mantenere informazioni in archivio. La Presidenza Nazionale, inoltre, cura la documentazione e l'archiviazione di informazioni, materiali e memorie che le pervengono.
7. La Presidenza Nazionale cura la raccolta della quota federativa o di altri contributi a carico dei gruppi aderenti, fissati dal Consiglio Centrale (art.10 comma 3 dello Statuto).

Art.10 – Gli Incaricati Nazionali

1. La Presidenza Nazionale può nominare tra gli aderenti ai gruppi della F.U.C.I., come suoi collaboratori, gli Incaricati Nazionali per specifiche attività inerenti gli interessi della vita dei gruppi e della Federazione, dandone comunicazione al Consiglio Centrale.
2. Gli Incaricati Nazionali partecipano al Consiglio Centrale con solo diritto di parola.
3. Il mandato degli Incaricati nazionali ha una durata relativa all'attività da svolgere per un massimo di un anno, a conclusione del quale il mandato può essere rinnovato.

Art.11 – Rapporti con l'Azione Cattolica Italiana

1. I Presidenti dei gruppi della F.U.C.I. partecipano come aventi diritto al voto alle Assemblee diocesane, ai Consigli diocesani dell'Azione Cattolica Italiana. Uno dei due Presidenti diocesani della FUCI partecipa ai lavori delle Assemblee regionali dell'Azione Cattolica Italiana.
2. Gli Incaricati Regionali della F.U.C.I. partecipano come aventi diritto al voto ai Consigli regionali dell'Azione Cattolica Italiana.
3. Uno dei due Presidenti Nazionali della F.U.C.I. è membro del Consiglio Nazionale dell'ACI e, quando chiamato, uno dei due Presidenti Nazionali della FUCI partecipa con diritto di voto consultivo alla Presidenza Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana;
4. Partecipano all'Assemblea Nazionale dell'Azione Cattolica Italiana il componente della FUCI membro di diritto del Consiglio Nazionale e un numero di rappresentanti della FUCI, compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 7.

Art.11 bis – Rapporti con il Movimento Ecclesiale di impegno culturale

1. I Presidenti dei gruppi della F.U.C.I. partecipano come aventi diritto al voto alle Assemblee diocesane e ai Consigli diocesani del MEIC
2. Gli Incaricati Regionali della F.U.C.I. partecipano come aventi diritto al voto alla Delegazione regionale del MEIC.



3. Uno dei due Presidenti Nazionali della F.U.C.I. è membro del Consiglio Nazionale del MEIC e, quando chiamato, uno dei due Presidenti Nazionali della F.U.C.I. partecipa alla Presidenza Nazionale del MEIC.
4. Partecipano all'Assemblea Nazionale del MEIC i due Presidenti Nazionali della F.U.C.I. o due rappresentanti designati dalla Presidenza Nazionale della F.U.C.I.

Art.12 –Sulle cariche

1. Tutte le cariche elettive della Federazione hanno durata biennale e non sono rinnovabili, salvo quanto disposto nell'art. 5 comma 6 e nell'art.6 comma 5 del presente Regolamento Nazionale attuativo.
2. Una stessa persona può essere candidata a più cariche contemporaneamente, ma non può ricoprirne più di una.
3. Gli aderenti ai gruppi della FUCI, che ricoprano incarichi istituzionali a livello locale, regionale, nazionale nella Federazione, non possono assumere compiti, né presentare candidature, per conto o all'interno di partiti, di movimenti, di associazioni o di altri enti con finalità partitiche.

Art.13 –Modifiche al Regolamento Nazionale attuativo

1. Il presente Regolamento Nazionale attuativo sostituisce i precedenti Regolamento Nazionale, Regolamento del Consiglio Centrale e Documento organizzativo; comprende sia il Regolamento, di cui all'art.9 comma 6 dello Statuto della F.U.C.I., sia le norme per il funzionamento degli organi federativi, di cui all'art.10 comma 3 dello Statuto della F.U.C.I.
2. Le modifiche al presente Regolamento Nazionale attuativo sono di competenza del Consiglio Centrale, ai sensi dell'art.10 comma 3 dello Statuto. Le proposte di modifica devono essere sottoscritte da almeno cinque membri del Consiglio Centrale o da almeno venti membri dell'Assemblea Federale. La presentazione e la discussione delle proposte di modifica devono avvenire in due giorni diversi.
3. La deliberazione delle modifiche avviene secondo le modalità espresse nell'art.17 comma 2 dello Statuto.